PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE REDATTO A SENSI ART. 2501 TER C.C

tto di fusione sovente arriva sul tavolo del notaio già confezionato e solo da controllare.
invece, viene richiesto al notaio di essere l'artefice della fusione sin dal suo embrione ed anzi ciò sa-uspicabile per molti motivi.
no di far cosa utile nel mettere a disposizione una bozza di progetto utile per alcune ipotesi di fusione rporazione.

GETTO DI FUSIONE PER INCOR-PORAZIONE

o ai sensi dell'articolo 2501-ter del codi-ce civile[1].

età Partecipanti alla fusione
"Alfa"
Sede: (...)
Capitale sociale euro (...)
e fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (...)
"Beta"
Sede: (...)
Capitale sociale euro (...)
e fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (...)

one avverrà, secondo quanto previsto dal-01 del Codice Civile, mediante l'incorpora-i "Beta" in "Alfa".

Oppure

one avverrà, secondo quanto previsto dal-01 del Codice Civile, mediante l'incorpora-i "Alfa " in "Beta"[2].

ifficazioni dello statuto della società in-ante

llegato sotto -A- lo statuto della società in-nte che non subirà modifiche a seguito sione.

Oppure

llegato sotto -A- lo statuto della società in-nte il quale subirà, a seguito della fusione enti modifiche:

porto di cambio

zione di fusione avverrà senza la determi-e di alcun rapporto di cambio e senza effet-lcun aumento di capitale sociale, in quanto età incorporante "Alfa" detiene l'intero capi-ciale della società incorporanda "Beta".

Oppure

zione di fusione avverrà senza la determi-e di alcun rapporto di cambio e senza effet-lcun aumento di capitale sociale, in quanto età incorporante "Alfa" deterrà, al momento sione, l'intero capitale sociale della società incorporanda "Beta"[3].

Oppure

L'operazione di fusione avverrà senza la determinazione di alcun rapporto di cambio e senza effettuare alcun aumento di capitale sociale, in quanto la società incorporanda "Beta" detiene l'intero capitale sociale della società incorporante "Alfa"[4].

Oppure

L'operazione di fusione avverrà senza la determinazione di alcun rapporto di cambio e senza effettuare alcun aumento di capitale sociale, in quanto la società incorporante "Alfa" e la società incorporanda "Beta" sono detenute dai medesimi soci nelle medesime proporzioni[5].

Oppure

La fusione in "Alfa" dell'incorporanda "Beta" darà luogo ad un rapporto di cambio pari a (...) azioni/pari ad una quota di partecipazione del valore di (...) euro dell'incorporante "Alfa" per ogni (...) azioni/per ogni quota di partecipazione del valore di (...) euro dell'incorporanda "Beta".
Poiché la società incorporante "Alfa" possiede il (...)% del capitale sociale della società incorporanda "Beta", relativamente alla partecipazione di "Alfa" non si farà luogo ad alcun concambio.
A favore dei soci della società incorporanda "Beta" dovrà essere corrisposto un conguaglio di (...) euro per azione/per ogni (...) euro di partecipazione al capitale. Detto conguaglio dovrà essere corrisposto da "Alfa" mediante utilizzo per complessivi euro della [voce di patrimonio netto] emergente dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il (...).

4. Modalità di assegnazione delle azioni (delle partecipazioni) della società incorporante.
Conformemente a quanto previsto nel precedente punto 3 la società incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale a seguito della fusione.

Oppure

Conformemente a quanto previsto nel precedente punto 3 la società incorporante aumenterà il proprio capitale sociale, a seguito della fusione, da euro (...) ad euro (...),

- con emissione di n. (...) azioni da assegnare ai soci della incorporanda "Beta", *fatta eccezione per l'incorporante "Alfa"*, in ragione di N azioni di "Alfa" per ogni Z azioni di "Beta"[6].

Oppure

- assegnando (...) euro di partecipazione in "Alfa" per ogni Z euro di partecipazione in "Beta" *fatta eccezione per la partecipazione detenuta dall'incorporante "Alfa"*[7].

Oppure

- con emissione di n. (...) azioni da assegnare ai soci della incorporanda "Beta", *fatta eccezione per l'incorporante "Alfa"*, in ragione di (...) azioni di "Alfa" per ogni (...) euro di partecipazione in "Beta"[8].

Oppure

- assegnando (...) euro di partecipazione in "Alfa" per ogni Z azioni di "Beta", *fatta eccezione per le azioni di proprietà dell'incorporante "Alfa"*[9].

Completata l'operazione di fusione il capitale sociale dell'incorporante "Alfa" sarà suddiviso tra i soci come segue:
(...)

5. Decorrenza della partecipazione agli utili.
Conformemente a quanto previsto nei precedenti punti 3 e 4 non occorre regolamentare il punto.

Oppure

Le azioni emesse a seguito della fusione partecipano agli utili a decorrere dal (...)

Oppure

Le partecipazioni attribuite ai soci dell'incorporanda a seguito della fusione partecipano agli utili a decorrere dal (...)

6. Decorrenza contabile e fiscale della fusione
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 917/1986, a decorrere dal (...)[10]
L'operazione di fusione avverrà sulla base dei (bilanci o situazioni patrimoniali) delle due società alla data del (...)

7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci *ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni*.
Nessun trattamento particolare sarà riservato a particolari categorie di soci *e/o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.*

Oppure

[Disciplina del particolare trattamento]

8. Vantaggi particolari a favore di amministratori
Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Oppure

[Disciplina del particolare vantaggio]

9. Articolo 2501 bis
La fusione non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2501 bis c.c.

Oppure

La fusione rientra nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2501 bis c.c., avendo la società incorporante "Alfa" contratto debiti per acquisire il controllo di "Beta".
[Indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante – art. 2501 bis 2° comma - ed allegazione della relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente – art. 2501 bis 5° comma -]
Luogo e data
Sottoscrizione di un legale rappresentante di "Alfa"
Sottoscrizione di un legale rappresentante di "Beta"

Arrigo Roveda

---

ndicate in corsivo i contenuti eventuali del pro-

i regolata l'ipotesi della cd. fusione inversa.

[3] L'ammissibilità di una fusione così congegnata è ritenuta dalla commissione istituita presso il consiglio notarile di Milano che ha redatto la seguente massima "Si reputano legittime le deliberazioni assembleari di fusione e di scissione la cui attuazione sia subordinata ad eventi futuri (come ad esempio il possesso della totalità del capitale sociale dell'incorporata, l'omogeneità della ripartizione del capitale sociale fra gli stessi soci o il verificarsi di un'altra fusione o scissione), l'avveramento dei quali eventi sia da accertarsi in sede di stipulazione dell'atto di fusione o di scissione".

[4] E' qui regolata l'ipotesi della cd. fusione inversa.

[5] L'ammissibilità di una fusione così congegnata risulta da una massima del 1996 del tribunale di Milano secondo la quale "Nel caso di fusione fra più società ciascuna interamente posseduta da un unico socio, ovvero dagli stessi soci i quali ne possiedano tutte le azioni o quote nella medesima proporzione, in applicazione analogica della disposizione prevista dall'art. 2504-*quinquies* c.c. non si richiede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio".

[6] Fusione di società con capitale rappresentato da azioni in società con capitale rappresentato da azioni.

[7] Fusione di società con capitale non rappresentato da azioni in società con capitale non rappresentato da azioni.

[8] Fusione di società con capitale non rappresentato da azioni in società con capitale rappresentato da azioni.

[9] Fusione di società con capitale rappresentato da azioni in società con capitale non rappresentato da azioni.

[10] Nel caso in cui tutte le società coinvolte nella fusione chiudano l'esercizio al 31 dicembre può essere inserita la seguente frase "Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal primo gennaio dell'esercizio nel corso del quale avrà effetto la fusione".